

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/622 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2021

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per la segnalazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45 *undecies*, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Alle autorità di risoluzione è stato affidato il compito di fissare requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (MREL) conformemente ai requisiti e alle procedure di cui agli articoli da 45 a 45 *decies* della direttiva 2014/59/UE. Per assistere l'Autorità bancaria europea (ABE) nel promuovere la convergenza in tutta l'Unione per quanto riguarda la determinazione del MREL, le autorità di risoluzione sono tenute, a norma dell'articolo 45 *undecies* della citata direttiva, a comunicare all'ABE, in coordinamento con le autorità competenti, il MREL da esse stabilito.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 della Commissione ⁽²⁾ specifica i formati e i modelli che le autorità di risoluzione devono utilizzare per informare l'ABE delle decisioni che stabiliscono il MREL. Dall'adozione del suddetto regolamento di esecuzione i requisiti relativi alla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e, in particolare, le caratteristiche e le metodologie per stabilire il MREL degli enti creditizi e delle imprese di investimento di cui alla direttiva 2014/59/UE sono stati modificati e ulteriormente specificati dalla direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Al fine di agevolare il monitoraggio da parte dell'ABE delle decisioni relative al MREL e rendere possibile una valutazione della convergenza in tutta l'Unione nella determinazione del MREL, i formati e i modelli specificati per l'individuazione e la trasmissione all'ABE delle informazioni sul MREL da parte delle autorità di risoluzione dovrebbero essere adattati in modo da riflettere le modifiche della direttiva 2014/59/UE riguardanti, in particolare, i livelli di subordinazione ai fini del MREL e il MREL applicato alle entità che non sono entità soggette a risoluzione.
- (4) Per quanto riguarda i gruppi soggetti al MREL su base consolidata, è necessario chiarire quale autorità di risoluzione sia tenuta a trasmettere all'ABE le informazioni sul MREL. È pertanto opportuno che le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni dei gruppi, in coordinamento con le autorità competenti, informino l'ABE del MREL stabilito per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione. Le informazioni dovrebbero comprendere il MREL stabilito sulla base di una decisione congiunta dell'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione,

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 della Commissione, del 1º marzo 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati, i modelli e le definizioni per l'individuazione e la trasmissione di informazioni da parte delle autorità di risoluzione al fine di informare l'Autorità bancaria europea del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 60 del 2.3.2018, pag. 7).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

